

## TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

**Procedura in materia di crisi di impresa e dell'insolvenza / procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore / ex art. 4 ter e ss. della L.n. 176 del 18.12.2020, modificativa della Legge n. 3 / 2012, con richiesta sospensione procedure esecutiva immobiliare.**

Nell'interesse di

**CONTI CATIA,** [REDACTED]

[REDACTED] assistita, rappresentata e difesa, giusta procura / mandato in atti dall'Avv. Gianfrancesco Vetere, cf / [REDACTED] presso il cui Studio professionale elegge domicilio, con comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata

[REDACTED]

DICHIARA

- di versare in una situazione di sovra indebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3 /2012 e successive modifiche ex L. 76 /2020, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedura concorsuali;
- di non avere utilizzato nei precedenti cinque (5) anni uno strumento di cui alla L. 3 /2012 e successive modificazioni;
- di non avere subito per cause a imputabili l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo del debitore (ex art. 14 L. 3 / 2012 e successive modificazioni ) o la revoca o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore (previste dall'art. 14 bis L. 3 / 2012 e successive modificazioni );
- di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 16 L. 3 / 2012 e successive modificazioni ;



- di avere omesso di “determinare ovvero causare la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”, requisiti introdotti dal Legislatore in sede di riforma;

-di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell’Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento dell’ODEC di Tivoli (RM) e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell’Organismo per l’attività prestata;

-di impegnarsi sin da ora a collaborare con l’Organismo di Composizione della Crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

**DICHIARA**

che le ragioni dell’indebitamento / dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono indicate nella relazione allegata

**DICHIARA INOLTRE CHE**

La situazione debitoria ha avuto origine nei seguenti ambiti:

**A)** la situazione debitoria ha avuto origine nei seguenti ambiti:

<b>Settore</b>	<b>Cod. Sett.</b>	<b>Importo</b>
Violazioni e sanzioni CDS; tasse su veicoli; interessi e maggior somme descritte per tributi, sanzioni, interessi, come indicate negli estratti di Ruolo ovvero cartelle esattoriali allegate, oltre aggiornamento come da estratto allegato in atti (s.e.e.o.), salvo iscrizioni nel corrente anno;		€ 9.000,00
Rate mutuo [REDACTED] insolute, per acquisto immobile, oggetto di sovrastima e colposa erogazione, in considerazione redditi dell’obbligato principale e fideiussore; erogati € 216.000,00; <u>pagati € 146.351,00;</u>		€ 148.713,46
Oneri [REDACTED] maturati fino al 31.12.2023, laddove successivamente, con decorrenza gennaio 2024, il pagamento risulta regolarmente eseguito dalla parte istante; estratto conto 03.03.2023 riporta posizione debitoria € 8.439,26; successivo estratto riporta posizione debitoria senza tener conto di bonifici mensili regolari con decorrenza 01/2024 e precedenti rimesse da trattenute su pegno V retribuzione, cessata;		€ 8.439,26



Cessione di quinto – creditore [redacted] con trattenuta mensile sulla retribuzione di € 180,00 – importo € 6.120,00 debito residuo al netto dei pagamenti ricevuti mensilmente con trattenuta fino al 02.03.2025, in considerazione di un debito montante pari a € 10.180,00 , con tasso interesse al 16.70 % TAN – TAEG 18,16 % (interessi calcolati pari a € 3.509,50), con netto erogato pari a € 7.274,50.		€ 6.120,00
Mutuo ipotecario su [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]		€ 12.801,33

B) i beni (immobili e mobili) di proprietà (specificare tipo e valore di stima)sono:

Descrizione dei beni	Importo
immobile, destinato a residenza familiare, abitato dalla ricorrente e dai figli, come da stato di famiglia, gravato da ipoteca di primo grado, per concessione mutuo acquisto, con banca [redacted] da visura, gravato da mutuo, oggetto di risoluzione e procedura esecutiva immobiliare (rif. [redacted]; [redacted] [redacted] prezzo minimo / offerta ammissibile € 80.450,00; in considerazione di ribassi d'asta, il prezzo realizzo sarà verosimile pari a € 60.000,00, al netto di spese di ristrutturazione, laddove immobile giammai oggetto di manutenzione straordinaria sin dalla costruzione;	€ 60.000,00
immobile in comproprietà / mq 70 circa, con diritti di comproprietà come da visura, gravato da mutuo, con pagamento regolare; 2/3 di proprietà della genitrice [redacted] della parte istante; il restante 1/3 diviso due quote di pari importi tra i germani; <u>valore bene immobile € 50.000,00; quota € 8.000,00</u> ; <u>gravata da mutuo con [redacted] pagamento regolare</u> , rate residue di € 468 x 164 , con residuo pari a € 76.808,00, fine piano di ammortamento 31/07/2038, (vedasi visura allegata e Crift su durata piano e posizioni parte istante); quota parte mutuo, pur in presenza di solidarietà è pari a € 12.801,33;	€ 8.000,00

**E CHE**

C) i propri redditi sono costituiti e/o derivanti da :



<b>Reddito da retribuzione mensile</b>	<b>Importo netto annuo</b>
Retribuzione percepita mensilmente, per 13 mensilità, in virtù di rapporto di lavoro subordinato per un totale netto mensile, ovvero netto annuo come da modello CUDe e buste paga, da intendersi richiamate per relationem;	€ 1.100,00

**D)**

<b>Reddito da accantonamento TFR</b>	<b>Importo lordo</b>
Accantonamento TFR per rapporto di lavoro con società cooperativa, indicato come da modello CUD	€ 2.468,40

La soluzione proposta, quale piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo diversa valutazione ad opera del Gestore, viene formulata dalla parte istante nel modo appresso indicato e/o con dichiarazione di incapacienza e salvo diversa rimodulazione in funzione della migliore realizzazione degli introiti, rispetto alla presente valutazione prudenziale, salvo diversa determinazione dell'Autorità Giudiziaria.

Al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (così come aggiornato dalla legge 176/2020 - oggi procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore) può accedere soltanto quel soggetto che sia consumatore privato, ossia quella persona fisica che ha contratto debiti per motivi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e se socio di una società (*“appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile”*) in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (art. 67 CCI che richiama l'art. 2 CCI, nonché ex art. 6 della l. 3/2012).

La parte istante giammai ha svolto attività imprenditoriale e/o lavoro autonomo, laddove impiegata da sempre, presso società cooperative, in ultimo, come da Buste paga relative agli ultimi sei mesi e



il sovra-indebitamento deriva dalla sua qualità di persona fisica e consumatore, cui ha avuto accesso al credito;

La soluzione proposta, quale piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (così come aggiornato dalla legge 176/2020), salvo diversa valutazione ad opera del Gestore e salvo indicazioni del Tribunale, viene formulata dalla parte istante, nel modo seguente:

**1)- € 73.000,00 in numero centoventi (120) rate mensili di uguale importo € 608,33, oltre il compenso di pertinenza dell'Organismo OCC (come da preventivo in atti richiamato ed accettato) pari a € 7.000,00 (s.e.e.o.), al netto di quanto corrisposto € 1.000,00, da versare - come per legge - in pre-deduzione, mediante versamento di rate costanti – sorte capitale, senza interessi, con decorrenza entro trenta giorni dalla auspicata omologazione del piano, salvo diversa indicazione del Tribunale, a valere sulla retribuzione netta percepita dalla ricorrente, al netto delle spese di mantenimento necessarie, come da parametri indicati dalla Giurisprudenza di merito;**

-l'importo viene diviso per classi, così predisposte :

**-al creditore ipotecario avente privilegio sull'immobile ubicato in [REDACTED] [REDACTED] sarà corrisposto importo pari a € 61.750,00 ossia il 42 % del credito vantato, da imputare sulla base della massa attiva proposta;**

**-al creditore ipotecario avente privilegio sull'immobile ubicato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sarà corrisposto importo pari a € 5.315,47 ossia il 42 % del credito vantato pro-quota indicata, da imputare sulla base della massa attiva proposta, fermo la solidarietà del debitore principale;**

**-ai creditori chirografari, tali in assenza di causa di prelazione, sarà corrisposto importo pari a € 5.934,53, diviso in quota in % rispetto al credito chirografario vantato:**

a) [REDACTED] quale ente di riscossione incaricato da Enti impositori [REDACTED] [REDACTED] andrà l'importo di € 2.267,08 che rappresenta il 38,20 % dell'importo riservato ai chirografari, in proporzione alla misura del credito vantato, per ragioni di equità;



b) [REDACTED] andrà l'importo di € 2.125,83 che rappresenta il 35,82 % dell'importo riservato ai chirografari, in proporzione alla misura del credito vantato, per ragioni di equità ;

(c) [REDACTED] andrà l'importo di € 1.541,62 che rappresenta il 25,98 % dell'importo riservato ai chirografari, in proporzione alla misura del credito vantato, per ragioni di equità;

-salvo diversa graduazione a cura del Gestore e salvo determinazioni del Tribunale, in ordine alla eventuale dichiarando abusiva concessione di credito ad opera dei soli soggetti / enti finanziari;

-il privilegio unico viene riconosciuto in favore dei creditori ipotecari, nella percentuale indicata nella relazione del Gestore, mentre per gli altri creditori [REDACTED]

[REDACTED] a percentuale indicata nella medesima relazione, sarà divisa in proporzione dell'importo dei crediti ovvero all'ammontare del credito vantato meritevole di accoglimento, salvo diversa valutazione da parte del Tribunale;

-tanto, in considerazione della assenza di ulteriori redditi percepiti dalla ricorrente, oltre la retribuzione mensile, al netto degli oneri per condurre vita di modesto tenore, come da specifica in atti allegata, salvo ulteriore importo a valere sul TFR accantonato pari a € 2.468,40 al lordo delle ritenute in presenza di eventuale modifica del rapporto e/o cambio di cooperativa nel corso del piano;

-l'onere sarà sopportato anche attraverso l'onere assunto in solido dal figlio maggiorenne della parte istante, di nome De [REDACTED] [REDACTED] convivente ed avente autonoma retribuzione, laddove impiegato in rapporto di lavoro subordinato da modesto lasso di tempo, come da buste paga allegate, il quale ha rilasciato apposita sottoscrizione in data 17.03.2025 in atti prodotta;

-nondimeno , la soluzione, in luogo della liquidazione dei beni, rappresenta modalità meritevole di accoglimento, in considerazione della sovrastima del bene immobile, della inadeguata posizione reddituale, della colposa concessione nella erogazione del mutuo a opera dell'istituto mutuante.

La proposta consentirà di mantenere il bene immobile, destinato a casa familiare, abitato dalla parte





della parte istante, essendo questa ultima titolare del diritto di abitazione su modesto immobile, ove risulta la propria residenza anagrafica e ove vive, unitamente al proprio figlio, al fine di consentire l'esatto adempimento del medesimo predisponendo piano del consumatore che sarà ritenuto idoneo, in linea con lo spirito previsto dal Legislatore.

### **REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Sussistono i requisiti di cui alla legge **ex art. 4 ter e ss. della L.n. 176 del 18.12.2020**, laddove la parte istante:

-si trova in uno stato da sovra-indebitamento, ai sensi della citata legge, ossia si trovano *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;

-non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;

-non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla **L.n. 176 del 18.12.2020** (ristrutturazione dei debiti del consumatore);

-non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Ai sensi dell'art. 4 ter della L.n. 176 del 2020 che ha modificato il comma 3 dell'art. 12 bis L.n. 3 del 2012 la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti.

**Il riscritto comma 3** dell'art. 12 bis ora, infatti, **recita** *“Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché' l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea*



*di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato”*

## CAUSE DI INDEBITAMENTO

La causa del sovra-indebitamento è dovuto alla “cessazione della relazione more-uxorio” tra la parte istante e il compagno [REDACTED], in conseguenza di tanto, il mutuo che originariamente veniva pagato dal fideiussore [REDACTED] con la propria retribuzione, veniva sospeso, per vicissitudini personali di questo ultimo, [REDACTED] con la perdita del posto di lavoro e, nondimeno, il periodo di emergenza sanitaria Covid-2019 che poneva la parte istante in Cassa Integrazione, per i periodi consentiti .

La omissione delle rate di mutuo, determinava la risoluzione del contratto e l'avvio di procedura esecutiva immobile, pendente dinanzi al [REDACTED]

La sig.ra Conti Catia / parte istante, solo grazie all'aiuto del figlio, appena divenuto maggiorenne e da poco impiegato con rapporto di lavoro subordinato, porta avanti la famiglia, composta anche da altro minore, come da stato di famiglia in atti; l'ex convivente Sig. [REDACTED] padre dei figli nati dalla coppia, contribuisce ultimamente, insieme al figlio maggiorenne, al rimborso spese per la minore e vestiario, pur senza soluzione di continuità, versando contributi per gli oneri condominiali, per oneri assicurativi e una tantum con contribuzione per la spesa alimentare. Il Piano appare meritevole in relazione ad aspetti “qualitativi” in quanto consente il recupero sia pur parziale del credito, considerato esaustivo, previa considerazione del tasso di interesse composto, illegittimo nelle more esposte, in considerazione della relazione di perizia già posta a base della opposizione alla esecuzione; tuttavia, pur considerando il totale degli importi versati, rispetto alla somma erogata, considerati i presupposti della erogazione del mutuo, è lecito dedurre una condotta



colposa dell'Istituto bancario, finalizzata a sopravvalutare il bene immobile, attribuendo valore eccessivo e consentendo con tale condotta, il sovra-indebitamento della parte istante, titolare di reddito tale da non poter sostenere, nemmeno con l'aiuto del fideiussore [REDACTED], la rata di mutuo risultante dal piano di ammortamento; il valore prudenzialmente attribuito all'immobile, considerati due ribassi di asta, ad esito di aste immobiliari, sarà neppure sufficiente a "subastare" le ragioni creditori, in percentuale maggiore rispetto quella proposta con il piano e tanto in considerazione della modestia delle finiture, dello stato di manutenzione del bene e della ubicazione del bene.

Il Piano appare meritevole in relazione ad aspetti "qualitativi" in quanto consente il recupero, del valore di base d'asta per il creditore ipotecario, in maniera vantaggiosa, senza la incognita di ribassi d'asta, essendo certo il valore attribuito dal piano, sia nell'an che nel quantum, rispetto alla ipotesi di cessione del bene immobile indicato.

#### CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO

Appare il caso di far notare all'Ill.mo Giudice che a parere della scrivente ci troviamo di fronte ad una classica fattispecie di "concessione abusiva del credito al consumatore", basti pensare al finanziamento erogato dall'Istituto Bancario ed al suo rinnovo, utilizzato per estinguere le posizioni sopravvalutando il cespite immobiliare e il finanziamento con rata da € 180,00 concesso da [REDACTED] mediante cessione di quinto sulla retribuzione corrisposta alla parte istante, per l'importo netto erogato di € 7.274,50, con pagamenti regolari fino alla data del 02.03.2025, rispetto ad un montante pari a € 10.180,00; l'importo € 6.120,00 rappresenta il debito residuo al netto dei pagamenti ricevuti mensilmente con trattenuta fino al 02.03.2025, in considerazione di un debito montante pari a € 10.180,00, con tasso interesse al 16.70 % TAN – TAEG 18,16 % (interessi calcolati pari a € 3.509,50), con netto erogato pari a € 7.274,50.

Orbene ai sensi dell'art 124 bis T.U.B prima della conclusione del contratto di finanziamento il l'intermediario finanziario deve valutare il merito creditizio del consumatore. In sostanza il



finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito e [REDACTED] si possono ritenere responsabili per complicità con gli intermediari finanziari, nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla. (cfr Cass n. 7030/2006).

Nell'ipotesi di erogazione di un "credito non sostenibile" a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

-salvo precisazione delle posizioni, a seguito di accesso banche dati CRIF, CR in atti fornite, la parte istante rimane a disposizione del Gestore designato, al fine di apportare modifiche alla presente, pur in considerazione della assenza di ulteriori entrate della famiglia, delle **spese per la gestione del menage quotidiano**, come da separate dichiarazioni e prospetti, da intendersi ivi richiamati per relationem e pari a € 750,00 mensili, predisponendo piano del consumatore che sarà ritenuto idoneo, in linea con lo spirito previsto dal Legislatore.

La parte istante, ha depositato, in considerazione delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia, ai sensi di legge, dichiarazione autografa, per quanto di rispettiva competenza (spesa mensile per, utenze luce, gas, riscaldamento, oneri condominiali, vestiario, spese mediche, dentistiche, riabilitative, spese per carburante veicolo per raggiungimento sede di lavoro, spese per assicurazione e bollo veicolo, spese riparazioni, spese per abitazione e servizi in dipendenza del luogo di lavoro, per impegni pari a € 750,00 mensili;



Ma vi è di più.

Le spese bancarie per i pagamenti saranno a carico della parte istante, la quale provvederà ad effettuarli direttamente ai creditori, previa indicazione dei relativi codici IBAN, dando riscontro dell'avvenuto pagamento all'OCC - ODEC, inoltrando a mezzo e-mail, le contabili di bonifico disposte su base mensile.

La fattibilità del piano risulterà attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione dell'O.C.C. / ODEC, nella persona del professionista nominato Dr.ssa Maria Nicolai, dottore commercialista, in sostituzione del precedente nominato, a seguito di personale impedimento.

Per tutto quanto sopra esposto, previa valutazione del parere favorevole e/o attestato a firma del Professionista nominato con i compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi, nonché in esito alle comunicazioni previste dal Legislatore;

#### SULLA DURATA DEL PIANO

Invero, la normativa, già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi, non conteneva un espresso riferimento alla durata massima del piano, eccezion fatta per la moratoria dei crediti privilegiati di cui all'art. 8, co. 4 della l. 3/2012, che non poteva superare l'anno. Ma, sul punto, recentemente si è espressa la Cassazione per cui *“negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.”* (Cass. civ., ord., sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22291). Al di fuori dell'ipotesi di crediti privilegiati, il legislatore non ha previsto, neppure da ultimo con il nuovo codice della crisi, alcun limite temporale del piano.

Del resto, come confermato dalla Suprema Corte *“ non può aprioristicamente escludersi che gli*



*interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti.” (Cass., ord. 27544 del 28 ottobre 2019).*

Sul punto, sono interessanti le decisioni assunte dai Tribunali che hanno (correttamente) condiviso l'orientamento che ammette una durata più lunga, quanto efficace, dei piani del consumatore, a titolo meramente esemplificativo: il Tribunale di Foggia ha ammesso un piano del consumatore a 26 anni (decreto di omologa del 12.03.2020 (vedasi allegato); il Tribunale di Como ha ammesso un piano del consumatore a 20 anni (decreto di omologa del 25.05.2018 (vedasi allegato); il Tribunale di Cuneo ha ammesso un piano del consumatore a 10 anni (decreto di omologa del 23.03.2022 – (vedasi allegato); ; il Tribunale di Napoli ha ammesso un piano del consumatore a 9 anni e 9 mesi (decreto di omologa del 17.06.2022 – (vedasi allegato); ; il Tribunale di Foggia ha ammesso un piano del consumatore a 8 anni (decreto di omologa del 31.12.2022 –(vedasi allegato); .

\*\*\*

-con riserva di modificare gli importi a debito, in considerazione del fatto che nelle more del termine previsto dall'art. 12 bis alcuni dei debiti diminuiranno, nonché nel caso in cui i creditori dovessero rilevare la sussistenza di imprecisioni o errori nella indicazione degli importi dovuti o nella individuazione del debito risultante dai piani di ammortamento, nell'interesse della parte rappresentata

#### SI PROPONE

la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore e la cui fattibilità, come meglio e particolarmente





modificazioni, è dovuto il contributo unificato previsto, nella misura fissa di € 98,00, dall'art.13, comma 1 lett. b) d.P.R. n.115/2002, per i processi camerali e di volontaria giurisdizione.

Tivoli, lì 28.03.2025

Avv. Gianfrancesco Vetere

